

Cessione dei prodotti agricoli e alimentari, dal 24 ottobre obbligatoria la forma scritta. Le Associazioni di Rete Imprese Italia verso la richiesta di proroga

Dal 24 ottobre p.v., come previsto dall'art. 62 del DL n. 1/2012 (il cosiddetto decreto "liberalizzazioni"), convertito nella legge n. 27/2012, tutti i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, sul territorio italiano, ad eccezione di quelli con il consumatore finale, dovranno essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta.

I prodotti in questione sono tutti i prodotti di origine vegetale e animale, nonché tutti prodotti alimentari trasformati, parzialmente trasformati, destinati all'alimentazione umana, comprese le bevande indicati dalla normativa europea.

La norma in oggetto sulla fornitura di prodotti agricoli e/o alimentari riguarda tutti gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e agricoli e tutti i titolari di esercizi di somministrazione.

I contratti dovranno riportare obbligatoriamente gli elementi essenziali e qualificanti: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Pesanti le conseguenze in caso di inosservanza a tali obblighi: è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000.

Il pagamento della merce deve essere effettuato: 1) per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e 2) per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.

In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Da segnalare che gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Pesantissimo l'apparato sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento: scatterebbe una sanzione amministrativa pecuniaria spropositata : da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi e generalmente si posiziona sul doppio del minimo.

Sulle questioni richiamate, RETE Imprese Italia (e, dunque, Confesercenti) nell'audizione presso le Camere ha lamentato che l'obbligatorietà della forma scritta e delle indicazioni definite per legge, "*comporterebbe un forte appesantimento gestionale nella vita delle piccole e medie imprese*", ed ha pertanto proposto, "*in una ottica di semplificazione, di riconoscere la validità della fattura, contenente i dati previsti*", come peraltro già richiesto da Fiesca nel corso dell'incontro di filiera al Mipaf e nella nota alla bozza di decreto. Sui termini di pagamento, RETE Imprese ha sostenuto che "*Si ritiene quindi opportuno prevedere che i termini stabiliti dal contratto per il pagamento di tutti prodotti agricoli e alimentari non superino i 60 gg, anticipando i contenuti della nuova direttiva sui ritardi dei pagamenti (2011/7/UE), che lascia, comunque, alle parti la possibilità di concordare*

espressamente periodi di pagamento superiori, a condizione che ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”.

La FIESA-Confesercenti ha avuto modo di esprimere sulla bozza le proprie osservazioni. In particolare, la Federazione ha espresso “*preoccupazione per la forte pervasività della normativa, che si spinge entro l’autonomia contrattuale delle parti provocando una forte complicazione burocratica della vita commerciale delle piccole e medie aziende, costrette a stipulare contratti scritti anche per piccole partite commerciali”.*

Inoltre, la FIESA ha dichiarato nell’occasione di ritenere l’intervento “*utile in presenza di grandi contratti di fornitura ma sproporzionato all’obiettivo nel caso di piccoli operatori commerciali e della ristorazione, appesantimento che potrebbe influire negativamente sulla gestione delle PMI di vicinato alimentare. In questo senso l’ipotesi avanzata, durante l’incontro di filiera al Mipaf, di escludere dall’applicazione i piccoli esercizi con un fatturato annuo inferiore ai 60 mila euro al netto di IVA (in coerenza con il principio di esclusione a suo tempo stabilito per l’iscrizione in banca dati Agea) può essere un utile riferimento ed evitare a tanti piccoli operatori appesantimenti amministrativi e di essere equiparati alle grandi centrali d’acquisto. Peraltro la nuova normativa, che prevede tassativamente pagamenti a 30 o 60 giorni, a seconda dei prodotti, rischia di creare dei canali di pagamento differenziati come nel caso dei rimborsi dei buoni pasto che vengono rimborsati dalle aziende emittitrici anche a 90 giorni. La questione assume rilevanza per centinaia di migliaia di esercizi su piccola superficie. Segnaliamo che si corre il rischio così di trasformare il settore della distribuzione, soprattutto di vicinato, in finanziatore di attività di servizio oltre che del settore primario, nel caso di prodotti ulteriormente lavorati”.* Su questi aspetti FIESA ha chiesto a Confesercenti di farsi promotrice di un’azione unitaria, all’interno di Rete Imprese Italia, affinché una norma già invasiva, sebbene persegua fini di riequilibrio contrattuale, si trasformi nell’ennesima gabella a carico di esercizi alimentari di vicinato e pubblici esercizi.